

COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

Rep. N./202.....

**CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO STRUTTURALE
PRESENTE E LA SUCCESSIVA ATTIVITA' MANUTENTIVA PERIODICA
ORDINARIA DI VIE VICINALI PER ANNI DUE DALLA STIPULA, RINNOVABILI
PER ALTRI DUE**

Il giorno(della settimana).....(in lettere)..... del mese di
dell'anno(in lettere)..... (...../...../202.....) nella Residenza Municipale di
Mirandola, tra i signori:

- Andrea Lui, (codice fiscale), nella sua qualità di Dirigente
del Settore Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici, il quale agisce nel presente atto ai
sensi del terzo comma dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
per conto e nell'interesse del Comune di Mirandola (codice fiscale: 00270570369), e
in esecuzione della delibera di Giunta n. del .../.../202.....;

- ...(nome e cognome)...., nato a (.....) il/...../..... e
residente a (.....) in via n°....., il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta
“...(denominazione esatta)...”, C.F. - P.Iva, con
sede a (.....) in via n°.....,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57” consente alle
pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine
di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione
del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al
mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio;

- l'Amministrazione Comunale di Mirandola tra i suoi obiettivi si è posta il compito di favorire, anche, le aziende agricole che operano nel territorio, intervenendo con un modello di manutenzione delle strade vicinali che sia in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze di percorrenza delle medesime strade;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2021 è stato dato avvio a una sperimentazione per dare l'opportunità agli agricoltori – sulla scorta di un accordo convenzionale – di operare piccole attività manutentive delle strade vicinali;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del/...../2023 è stata avviata la rinnovazione di tale collaborazione, da attuarsi per un periodo di anni due dalla stipula della presente convenzione, rinnovabili per altri due;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Obiettivo della convenzione- L'obiettivo della presente convenzione consiste nel migliorare la percorribilità delle strade cosiddette "bianche" o di campagna (o vicinali) purché di uso pubblico, attraverso il coinvolgimento diretto dei principali fruitori – nella fase sperimentale solo agricoltori – di modo da consentire, quando lo si rende necessario, a questi ultimi, di effettuare con propri mezzi piccole attività di manutenzione ordinaria, che non si intendano sostitutive delle manutenzioni ordinarie e straordinarie a cui il Comune è tenuto.

Art. 2 - Obblighi delle Aziende Agricole- Le aziende si impegnano, a proprie cure e spese a livellare e compattare il fondo stradale, in modo tale da eliminare eventuali buche ed ottenere un piano adatto alla circolazione dei mezzi. Le operazioni di raccolta e impiego del materiale inerte non generano in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo, tantomeno se per effetto di dette attività, le stesse aziende o terzi, hanno subito danni a cose o a persone. I rischi legati alla movimentazione ovvero alla posa del materiale inerte saranno pertanto a totale carico dei soggetti convenzionati, così come grava sulle aziende agricole la responsabilità per danni procurata a cose e persone all'atto della movimentazione e

posa del materiale e/o per lo svolgimento di qualunque altro intervento rientrante nello scopo della presente convenzione.

Le strade su cui l'azienda agricola si impegna ad intervenire sono le seguenti:

- via

- via

- eccetera.....

Art. 3 - Obblighi del Comune di Mirandola- Il Comune di Mirandola si impegna a recapitare presso la sede delle aziende agricole convenzionate – ovvero, eventualmente, se opportuno, in altro luogo indicato dal sottoscrittore – il materiale inerte da utilizzarsi per le attività di manutenzione ordinaria stradale (misto granulare stabilizzato per risanamenti e livellazioni del piano stradale in adeguata pezzatura), affinché le stesse possano utilizzarlo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. La stipula della presente convenzione non fa venire in meno in capo all'amministrazione comunale la condizione di custode delle strade ex art. 2051 del codice civile, fermo restando gli oneri a carico dell'esecutore così come evidenziato nel precedente articolo. Il Comune di Mirandola si impegna altresì a mettere a disposizione degli imprenditori sottoscrittori idonea segnaletica stradale per segnalare l'attività manutentiva in corso.

Art. 4 - Durata- La presente convenzione ha la durata di anni due, rinnovabili per altri due, a far data dalla stipula.

Art. 5 - Attività di controllo e sorveglianza- Nel periodo di durata della medesima, gli uffici di competenza monitoreranno l'attuazione della stessa, attraverso il proprio personale, provvedendo a:

- controllare, verificare e validare le richieste di intervento e pertanto di materiale;

- verificare la corretta conclusione dei vari interventi al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

Art. 6 - Gestione degli interventi da parte degli operatori- Le aziende convenzionate al fine di svolgere gli interventi con la dovuta sicurezza dovranno:

- fare richiesta del materiale necessario agli uffici competenti, indicando la quantità stimata;

- successivamente alla conferma della disponibilità del materiale, al fine di poter eseguire le lavorazioni con la necessaria sicurezza, comunicare tempestivamente alla Polizia Locale tempo e luogo delle lavorazioni stesse, in modo da consentirle l'emissione di ordinanza ovvero l'imposizione di prescrizioni come ritenuto necessario;

- definire ed evidenziare con idonea segnaletica (transenne e cartellonistica messa a disposizione dall'Amministrazione) i tratti viari oggetti degli interventi, che dovranno essere fatti in corrispondenza delle ore di luce naturale;

- rimuovere tutta la segnaletica posizionata a conclusione degli interventi giornalieri.

Art. 7 - Disposizioni conclusive e registrazione- Tale documento con tutti i suoi allegati costituisce convenzione tra il Comune di Mirandola e la ditta “....(*denominazione esatta*)...”, C.F. - P.Iva, con sede a (.....) in via n°..... Il presente atto ha valore pari a zero in quanto i costi che ciascuno sosterrà per dare attuazione alla presente convenzione verranno fatti propri da ciascuna delle parti. L'atto verrà registrato solo in caso di uso, dato che, quest'ultimo, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella annessa al D.P.R. 26/40/1983 n. 131. Letto, confermato, sottoscritto.

p. il Comune di Mirandola

p. la ditta “....(*denominazione esatta*)...”
